

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

02 Ottobre 2020

Alle aziende associate

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E APPROCCI CONTABILI

Gentili Associati,

Le modalità di rivalutazione – Le modalità da seguire per dare evidenza alle operazioni di rivalutazione sono stabilite dall'art. 5 del DM 13 aprile 2001 n. 162.

Nello specifico, come peraltro ribadito da copiosa prassi ministeriale, i metodi che possono essere applicati sono sostanzialmente tre, metodi che la prassi, da un lato, definisce alternativi, ma sul cui concetto ritorneremo parlando della combinabilità degli stessi.

I tre approcci possono essere così riassunti:

- 1. rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento:** tale metodologia comporta il mantenimento dell'originaria durata del processo di ammortamento, accompagnata allo stanziamento di un maggior valore delle quote stesse negli anni successivi alla rivalutazione e sino a completamento del processo stesso;
- 2. rivalutazione del solo costo storico:** con tale approccio si viene a produrre un allungamento del periodo di ammortamento (a parità di coefficiente applicato) o un incremento del coefficiente stesso qualora si ritenesse opportuno mantenere inalterata la durata del processo di ammortamento, magari perché collegata alla vita residua del bene. Anche in questo caso avremo, come effetto immediato, l'incremento delle quote di ammortamento stanziate a conto economico;
- 3. riduzione parziale o totale del fondo ammortamento:** in questo caso le quote di ammortamento stanziate a conto economico rimarranno inalterate, posto che il costo storico non si modifica, ne deriverà un allungamento della durata del periodo di ammortamento.

Le metodologie 1) e 2) trovano un loro limite quantitativo del costo rivalutato nel cosiddetto valore di sostituzione, mentre, indipendentemente dalla metodologia utilizzata, ai sensi dell'art. 11 della L. 342/2000, il valore (netto) iscritto in bilancio non potrà mai essere superiore al valore corrente o al valore interno.

La contropartita contabile del processo di rivalutazione, indipendentemente dalla metodologia adottata, sarà una apposita riserva pari al maggiore valore del bene oggetto di rivalutazione al netto dell'imposta sostitutiva, imposta che verrà appostata in un conto di debito sino alla sua corresponsione, il tutto qualora si volesse dare rilevanza fiscale alla rivalutazione stessa.

Buona norma sarà quella di "targare" la riserva con il riferimento alla norma cui si riferisce, denominando in tal senso il mastro di contabilità, così da avere sempre una traccia distinta della "provenienza" delle riserve, specie se nel tempo si fossero accavallate riserve riconducibili a diverse norme agevolative. Ed ancora, poiché l'attuale rivalutazione consente di dare alla stessa rilevanza solo civile, qualora optassimo per tale facoltà, altrettanto opportuno sarebbe segnalare la natura particolare della riserva oggetto di creazione.

Combinazione contestuale di diverse metodologie di rivalutazione – Un aspetto particolarmente importante da mettere in evidenza è la possibilità di applicare un mix delle diverse tecniche di rivalutazione sul medesimo bene.

Il principio è statuito nella CM 57/E/2002 (pag. 4) quando dice che “A tal fine si precisa che tali metodi (quelli dell’art. 5 DM 162/2001) possono essere utilizzati anche contestualmente per rivalutare il medesimo bene”. La somma delle due azioni (azzeramento del fondo e rivalutazione del costo storico), che si traducono nell’adozione di un comportamento trasversale fra il secondo metodo ed il terzo, corrisponde al valore complessivo della rivalutazione effettuata sul bene in questione. Resta inteso che i valori contabili a cui si perviene con questa “duplice e contestuale” manovra devono comunque soddisfare i limiti quantitativi sopra commentati.

Il poter usufruire di questo tipo di approccio consente di sfruttare contemporaneamente il benefico della rivalutazione senza appesantire eccessivamente i valori di costo storico dei beni rivalutati, valore che ricordiamo assume rilevanza per il test delle Società non operative (Art. 30 L. 724/1994).

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

